

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: VENDOLA ED ALTRI; BELLANOVA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODALITÀ PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE (A.C. 254-272-A)**

**A.C. 254-A – Parere della I Commissione**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché sull'emendamento 1.300 della Commissione e sui subemendamenti 0.1.103.1 Fedriga e 0.1.103.2 Gneccchi.

**A.C. 254-A – Parere della V commissione**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

nonché

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo 3 e non comprese nel fascicolo 2.

**A.C. 254-A – Articolo unico**

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile,

indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

4. I moduli di cui ai commi 1 e 3 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e *www.cliclavoro.gov.it*, nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità definite con il decreto di cui al citato comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al presente comma.

5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono altresì disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavo-

ratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui ai commi 1 e 3, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

6. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e i commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 57. Pizzolante, Bosco.

*Sostituirlo con il seguente:* Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il primo periodo è soppresso.

1. 2. Rostellato, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

*Al comma 1, sostituire le parole: è sottoscritta, pena la sua nullità con le seguenti:* e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro sono sottoscritte, pena la loro nullità.

1. 50. Di Salvo, Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , dagli uffici comunali.*

1. 6. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, l'atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritto, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* del firmatario *aggiungere le seguenti:* o dei firmatari nel caso di risoluzione consensuale

**1. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione *con le seguenti:* Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

**1. 101.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* del datore di lavoro *aggiungere le seguenti:* o del committente.

**1. 300.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 51.** Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali

di lavoro, qualora la lavoratrice o il lavoratore si assentino dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore ai sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie anche in assenza della sottoscrizione dei moduli di cui ai commi 1 e 3.

**1. 102.** La Commissione.

**(Approvato)**

*All'emendamento 1.103, primo periodo, dopo le parole:* ai lavoratori e alle lavoratrici *aggiungere le seguenti:* , ai prestatori d'opera e alle prestatrici d'opera,.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole:* datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* e i committenti;

*b) al secondo periodo, dopo le parole:* datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* e i committenti.

**0. 1. 103. 2.** Gnecchi.

**(Approvato)**

*All'emendamento 1.103, comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole:* organizzazioni di rappresentanza *aggiungere le seguenti:* o società di servizi.

**0. 1. 103. 1.** Fedriga.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Fermo restando che l'onere di acquisire i moduli di cui ai commi 1 e 3 è in carico ai lavoratori e alle lavoratrici, il decreto di cui al comma 3 assicura, in ogni caso, la facoltà per i datori di lavoro di richiedere i medesimi moduli per porli

a disposizione dei lavoratori che ne facciano richiesta. I datori di lavoro possono acquisire gratuitamente i predetti moduli anche tramite le rispettive organizzazioni di rappresentanza sulla base di convenzioni stipulate ai sensi del comma 5.

**1. 103.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* È fatta salva la facoltà della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera e del prestatore d'opera di recedere dal contratto di lavoro o di risolvere consensualmente il medesimo contratto avvalendosi delle sedi di conciliazione di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

**1. 58.** Polverini.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 52.** Rostellato, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 il primo periodo è soppresso.

**1. 53.** Rostellato, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

*Al comma 6, sopprimere le parole: Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e.*

**1. 54.** Rostellato, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

*Al comma 6, sostituire le parole: i commi da 17 a 23 con le seguenti: i commi da 16 a 23-bis.*

**1. 105.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.*

**1. 104.** (Testo corretto) La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che viola le disposizioni di cui al comma 3, ultimo periodo, al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 35.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**1. 55.** Catalano.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* In attesa dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro di cui al comma 3 si applicano le norme abrogate dal comma 6.

**1. 56.** Catalano.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1. 200.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

**(Approvato)**

**A.C. 254-A – Ordini del giorno****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

le dimissioni in bianco sono una piaga che colpisce soprattutto le lavoratrici; i dati dell'ISTAT di cui disponiamo, riferiti ad indagini svolte negli anni 2008/2009 (Indagine multiscopo « Uso del tempo » e « Famiglie e soggetti sociali ») riguardano l'interruzione dell'attività lavorativa in occasione di una gravidanza e le modalità di interruzione;

la quota di madri che interrompono l'attività lavorativa in occasione della nascita di un figlio resta pressoché stabile tra le generazioni (dal 15,6 per cento delle donne nate tra il 1944 e il 1953 si arriva al 14,1 per cento di quelle nate dopo il 1973), confermando che la maternità continua ad essere un momento di forte criticità nel percorso di vita delle donne;

l'aspetto più preoccupante è dovuto al fatto che oltre la metà delle interruzioni non derivano da una libera scelta delle donne: l'8,7 per cento delle madri che lavorano o hanno lavorato in passato hanno dichiarato che nel corso della loro vita lavorativa sono state licenziate o messe in condizione di doversi dimettere in occasione di una gravidanza;

a subire più spesso questo trattamento sono le giovani generazioni;

in definitiva, a fronte della stabilità tra le diverse generazioni della quota di madri che interrompono il lavoro per la nascita di un figlio, tra quelle più giovani aumentano le interruzioni più o meno imposte dal datore di lavoro;

in questo contesto, secondo quanto riferito dall'ISTAT, le dimissioni in bianco quasi si sovrappongono al totale delle dimissioni;

si tratta di dati spaventosi che richiedono interventi urgenti e indifferibili che, partendo dal contrasto alle dimissioni in bianco, perseguano l'obiettivo di garantire la maternità in senso universalistico;

occorre superare la logica delle tutele esclusivamente legate all'occupazione e al lavoro subordinato;

la maternità è un servizio e un beneficio per l'intera comunità e per il suo sviluppo economico e rappresenta un onere sopportato interamente dalle donne, soprattutto in termini di autonomia, salute, mancata realizzazione personale nel mondo del lavoro e nelle opportunità di carriera;

gli interventi normativi e amministrativi devono favorire la libera scelta delle donne di avere dei figli, senza costringerle a rimandarla perché rischiano ostilità e ostacoli sul posto di lavoro o perché aspettano di avere finalmente un'occupazione;

per fare ciò è indispensabile aumentare l'offerta degli asili nido che devono diventare una misura di *welfare* attivo a tutto tondo. In tal senso il costo degli asili va spostato a carico della fiscalità generale per intero o in gran parte, a prescindere dall'occupazione lavorativa della madre;

dal momento che le misure a favore della maternità delle donne lavoratrici ha dei costi anche per le imprese, occorre intervenire su questo versante per rimuovere in radice ostacoli e alibi delle aziende. Anche in questo caso occorre aumentare gli sgravi fiscali, in particolare per le aziende micro e piccole, sulle quali i costi incidono in misura proporzionalmente maggiore;

occorre altresì intervenire con incentivi a favore della destandardizzazione degli orari, sotto forma di orari flessibili e riduzioni volontarie temporanee o durature dell'impegno lavorativo per favorire le donne madri;

occorre, infine, riconoscere una contribuzione figurativa di almeno un anno per ogni figlio a tutte le donne madri, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento della gestazione e un'ulteriore integrazione contributiva per i periodi di lavoro *part-time* legati alla maternità;

le misure illustrate sono solo esempi degli interventi che sarebbe necessario approntare a favore della maternità, individuando le necessarie coperture finanziarie;

al fine di rilevare con maggiore accuratezza le problematiche delle donne in occasione della maternità e individuare ulteriori ambiti di intervento, verrà sollecitato anche il Parlamento a svolgere un'indagine conoscitiva,

impegna il Governo

a introdurre le misure di sostegno alla maternità indicate in premessa, da riconoscersi in occasione della maternità, anche a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa, individuando le opportune risorse finanziarie.

9/254-A/1. Nicchi.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del testo unificato delle proposte di legge concernenti disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore e del prestatore d'opera, all'articolo 1 è prevista l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001 che prevede che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,

competente per territorio e che a detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro;

posto che la *ratio* del provvedimento all'esame dovrebbe essere quella di tutelare lavoratori e lavoratrici da prassi e meccanismi che possano nuocere ai medesimi, la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro;

l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva,

impegna il Governo

a porre in essere nell'immediato ogni iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a favorire le pari opportunità nel mondo del lavoro, con specifico riferimento alla figura della donna, attraverso lo stanziamento di fondi utili a migliorare i servizi e le strutture per l'infanzia nonché attraverso interventi di carattere normativo volti a tutelare la maternità.

9/254-A/2. Rostellato.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del testo unificato delle proposte di legge concernenti disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore e del prestatore d'opera, all'articolo 1 è prevista l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001 che

prevede che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio e che a detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro;

posto che la *ratio* del provvedimento all'esame dovrebbe essere quella di tutelare lavoratori e lavoratrici da prassi e meccanismi che possano nuocere ai medesimi, la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro;

L'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinse-

rirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa legislativa, volta a favorire le pari opportunità nel mondo del lavoro, e a prevedere altresì interventi di carattere normativo a tutela della maternità attraverso lo stanziamento di risorse per migliorare i servizi e le strutture per l'infanzia.

9/254-A/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Rostellato.